

**SCHEMA CRONOLOGICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI
DI PREVENZIONE INCENDI INERENTI LE STRUTTURE SANITARIE**

ATTO	TITOLO	G.U.	CONTENUTO
D.P.R. 14/01/1997	Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.	S. O. n. 42 del 20/02/1997	Il provvedimento approva i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Ai fini dell'accreditamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale, le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; - strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.
D.M. 18/09/2002	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private	n. 227 del 27/09/02	Il D.M. 18/09/02 (art. 1) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14/01/97, sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (ivi comprese le attività di day hospital e day surgery); b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico, presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali: assistenza specialistica ambulatoriale, servizi di medicina di laboratorio, attività di diagnostica per immagini, presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale, centri ambulatoriali di riabilitazione, centro di salute mentale, consultorio familiare, presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti. Il Titolo II dell'allegato si applica alle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Il Titolo III dell'allegato è riferito alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Infine le disposizioni del Titolo IV si applicano: - alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia esistenti che di nuova costruzione; - alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; - alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Lettera-Circolare P 834 / 4122 sott. 46 dell'8/07/ 2003	D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato - Installazione dei gruppi frigoriferi.	-	Fornisce chiarimenti circa i requisiti di corretta installazione dei gruppi frigoriferi a servizio delle strutture sanitarie.
Lettera-Circolare P 805 / 4122 sott. 46 del 9/06/2005	D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche.	-	Fornisce chiarimenti in ordine alla detenzione e all'impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all'interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al punto 5.3.2 della regola tecnica.